

G.P.D. BORGO VERCELLI

STATUTO SOCIALE

Art. 1

Il gruppo Podistico Borgo Vercelli varia la denominazione in GRUPPO PODISTICO DILETTANTISTICO BORGO VERCELLI con sede in Borgo Vercelli Castello Bulgaro piazza Brunetta.

Art. 2

La società è apolitica, e non ha scopo di lucro, con la finalità dello sviluppo e diffusione del podismo come attività agonistica e ricreativa. A tale scopo potrà organizzare manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e diffusione del podismo.

Art. 3

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e Associazioni, elargizioni liberali in genere e provenienti dalle attività organizzate dalla Società. Il rendiconto consuntivo deve essere presentato all'Assemblea annuale dei soci unitamente a quello preventivo. Utili o avanzi di gestione non possono essere divisi tra i soci ma devono essere reinvestiti per il proseguimento dell'attività.

Art. 4

Sono soci effettivi gli atleti. I tecnici, i dirigenti, i simpatizzanti. I soci entrano a far parte della Società con la presentazione di apposita domanda e relativa accettazione del Consiglio Direttivo, mentre per gli atleti fa fede la firma del tesserino federale.

Art. 5

Gli organi sociali sono:

L'Assemblea generale dei soci

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

Art. 6

L'assemblea deve essere convocata ogni anno entro il 28 febbraio per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché dalla relazione dell'attività svolta e la proiezione di quella futura. La convocazione deve essere portata a conoscenza almeno otto giorni prima con l'indicazione dell'ora e del luogo della riunione. Ogni socio può presentare per delega un altro socio. Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni. La relazione tecnico morale e finanziaria deve essere approvata per alzata di mano dalla maggioranza dei presenti. La mancata approvazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che dovrà quindi essere rinnovato. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei 3/5 degli aventi diritto e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Su richiesta della maggioranza dei componenti il Presidente in carica deve procedere all'elezione del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea e rimane in carica per tre anni. Tra gli stessi deve essere eletto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Tutti gli incarichi si ritengono a titolo gratuito e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza

della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vanno approvate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. Il consiglio direttivo decade per dimissioni della metà più uno dei consiglieri, per la mancata approvazione dell'assemblea della relazione finanziaria e tecnico morale, per scadenza del mandato.

Sono compiti del consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione dei soci, redigere, i bilanci, fissare le modalità organizzative rispettose del principio di democrazia interna e provvedere al tesseramento dei soci all'ente cui la società aderisce entro i termini dello stesso stabiliti.

Art. 8

Il Presidente rappresenta la società firma gli atti e può delegarne la firma, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo.

Art. 9

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza ed in quelle mansioni cui viene delegato.

Art. 10

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni, redige i verbali e cura la corrispondenza.

Art. 11

Il Tesoriere cura l'amministrazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili.

Art. 12

L'Assemblea e le votazioni sono conformi al principio del voto singolo di cui l'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile ed alle norme del presente Statuto. Presidente e Segretario dell'Assemblea sono il Presidente e segretario in carica, e tutte le deliberazioni devono riportare la maggioranza dei voti validi accreditati come presenti all'atto della verifica dei poteri.

Art. 13

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto, le cariche elettive sociali sono incompatibili e non possono essere ricoperte da minorenni. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche in società parallele.

Art. 14

La proposta di scioglimento della Società può essere presentata solo all'Assemblea Straordinaria convocata con la richiesta dei 4/5 dei soci, e dovrà raggiungere la stessa maggioranza dei voti presenti. In questo caso le somme residue (dedotte le passività) dovranno essere destinate a Enti di Beneficenza o in iniziative a favore dello sport.

Art. 15

La società è obbligata a conformarsi alle norme del C.O.N.I. e all'Ente o Federazione Sportiva cui intende affiliarsi.